REGOLAMENTO (CEE) N. 576/86 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1986

che fissa gli importi compensativi adesione applicabili nei settori dei cereali e del riso sino alla fine della campagna 1985/1986 nonché i coefficienti da prendere in considerazione per il calcolo degli importi applicabili a taluni prodotti trasformati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 467/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le regole generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore dei cereali a seguito dell'adesione della Spagna [1], in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 468/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le regole generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore del riso a seguito dell'adesione della Spagna [2], in particolare l'articolo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, dell'atto di adesione, gli importi compensativi adesione sono uguali alla differenza tra i prezzi fissati per la Spagna e i prezzi d'intervento validi per la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; che per quanto concerne il risone, il regolamento (CEE) n. 468/86 prevede la possibilità di correggere tale differenza per garantire la comparabilità dei prodotti presi in considerazione;

considerando che, a norma dell'articolo 111, paragrafo 3, e dell'articolo 117, paragrafo 5, dell'atto, gli importi compensativi adesione applicabili ai prodotti trasformati sono derivati da quelli applicabili ai prodotti dai quali sono stati ottenuti, mediante coefficienti da determinare; che tali coefficienti devono essere fissati tenendo conto, da un lato, degli elementi tecnici della trasformazione e, dall'altro, del fatto che gli importi compensativi si applicano sia alle importazioni sia alle esportazioni e negli scambi tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna;

considerando che, a norma dell'articolo 117, paragrafo 6, dell'atto, l'importo compensativo per le rotture di riso deve essere fissato ad un livello che tenga conto della differenza tra il prezzo di approvvigionamento in Spagna e il prezzo d'entrata; che, in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 468/86 sopra citato, il prezzo di approvvigionamento deve essere quello constatato sul mercato spagnolo durante un periodo da determinare; che, tenuto conto della situazione esistente in Spagna in materia di produzione e di commercializzazione, nonché del fatto che il prezzo di approvvigionamento, una volta fissato, non può più essere modificato, è opportuno prendere in considerazione i prezzi constatati sul mercato di Valencia nel periodo compreso tra il 1° settembre 1985 e il 5 febbraio 1986;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi compensativi adesione applicabili dal 1° marzo 1986 sino alla fine della campagna di commercializzazione 1985/1986 ai prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio [3] sono fissati nell'allegato A del presente regolamento.

2. Sono fissati nell'allegato B del presente regolamento:

— gli importi compensativi adesione applicabili dal 1° marzo 1986 sino alla fine della campagna di commercializzazione 1985/1986 ai prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75,

— i coefficienti di cui all'articolo 111, paragrafo 3, dell'atto.

Articolo 2

1. Gli importi compensativi adesione applicabili dal 1° marzo al 31 agosto 1986 ai prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio [4] sono fissati nell'allegato C del presente regolamento.

Sono fissati nello stesso allegato:

— gli importi compensativi adesione applicabili dal 1° marzo al 31 agosto 1986 ai prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1418/76,

[1] GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 25.
[2] GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 28.
[3] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[4] GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

— i coefficienti di cui all'articolo 117, paragrafo 5, dell'atto.

2. Per quanto riguarda le rotture di riso, il prezzo di approvvigionamento in Spagna da prendere in considerazione per il calcolo dell'importo compensativo adesione corrisponde alla media dei prezzi constatati sul mercato di Valencia nel periodo compreso tra il 1° settembre 1985 e il 5 febbraio 1986.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

ALLEGATO A

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo compensativo adesione ECU/t
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	8,00
10.01 B II	Frumento duro	107,60
10.02	Segale	14,17
10.03	Orzo	17,12
10.04	Avena	16,47
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	8,00
10.07 A	Grano saraceno	17,12
10.07 B	Miglio	17,12
10.07 C	Sorgo	17,12
10.07 D I	Triticale	14,17
10.07 D II	Altri prodotti	17,12

ALLEGATO B

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Coefficiente	Importo compensativo adesione ECU/t
11.01 A	Farina di frumento tenero o di frumento segalato	1,14	9,12
11.01 B	Farina di segale	1,25	17,71
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	1,52	163,55
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	1,23	9,85

ALLEGATO C

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prodotti di base	Designazione delle merci	Coefficiente	Importo compensativo adesione
10.06		Riso :		
B		altro :		
I		Risone o riso semigreggio :		
a)		Risone :		
1	—	a grani tondi	—	76,19
2	—	a grani lunghi	—	76,19
b)		Riso semigreggio :		
1	—	a grani tondi	—	95,24
2	—	a grani lunghi	—	95,24
II		Riso semilavorato o lavorato :		
a)		Riso semilavorato :		
1	—	a grani tondi	—	115,39
2	—	a grani lunghi	—	128,76
b)		Riso lavorato :		
1	—	a grani tondi	—	122,89
2	—	a grani lunghi	—	138,03
III		Rotture di riso	—	29,46
11.01				
F	Rotture di riso	Farina di riso	1,06	31,23
11.02				
A VI	Rotture di riso	Semole e semolini di riso	1,06	31,23
E II d) 1	Rotture di riso	Fiocchi di riso	1,80	53,03
F VI	Rotture di riso	Agglomerati (pellets) di riso	1,06	31,23
11.08				
A II	Rotture di riso	Amido di riso	1,52	44,78